

Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili (OACS)

Modifica del 16 ottobre 2009

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni (DATEC)*

ordina:

I

L'ordinanza del 24 novembre 1994¹ sulle categorie speciali di aeromobili è modificata come segue:

Titolo

Ordinanza del DATEC
sulle categorie speciali di aeromobili
(OACS)

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza l'espressione «ufficio» è sostituita con «UFAC».

Art. 17 Restrizioni per aeromodelli

¹ Chi utilizza un aeromodello di peso inferiore o uguale a 30 kg deve mantenere costantemente un contatto visivo diretto con l'aeromobile.

² È proibito utilizzare aeromodelli il cui peso è compreso tra 0,5 e 30 kg:

- a. ad una distanza inferiore a 5 km dalle piste di un aerodromo civile o militare;
- b. nelle zone di controllo (CTR), ad un'altezza superiore a 150 m sopra il suolo.

Art. 18 Eccezioni alle restrizioni

¹ Possono autorizzare eccezioni:

- a. alle restrizioni previste agli articoli 15 lettera b, 16 lettera b e 17 capoverso 2: l'organo di controllo della circolazione aerea o la direzione dell'aerodromo;

¹ **RS 748.941**

b. alle restrizioni previste agli articoli 15 lettera a, 16 lettera a e 17 capoverso 1: l'UFAC.

² Tali eccezioni possono essere autorizzate solamente se gli altri utenti dello spazio aereo e terzi a terra non sono messi in pericolo.

³ L'autorizzazione può sottostare a condizioni.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2009.

16 ottobre 2009

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni:

Moritz Leuenberger